



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 277 dei 18/11/2013 - 22/11/2013 Udienza pubblica del 24/09/2013
Massima n. 1:	Titolo: Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Stabilizzazione a domanda - Inquadramento riservato di personale assunto a tempo determinato - Estensione a figure professionali reclutate mediante selezioni prima non comprese e non rispondenti ai caratteri di stretta concorsualità pubblica previsti dalla normativa di riferimento del 2007 - Violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso ai pubblici impieghi, di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale . Testo: E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 26 giugno, n. 13, che ha integrato l'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2012, aggiungendo alle procedure selettive ivi contemplate e finalizzate agli inquadramenti di cui all'art. 36, comma 2, della legge regionale, n. 2 del 2007, in attuazione del "Piano regionale sul precariato" ivi previsto, «le selezioni effettuate con modalità analoghe attestate dai relativi dirigenti di servizio o generali per le figure professionali aventi i requisiti dei trenta mesi maturati entro i termini stabiliti dall'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2011». Se infatti il citato art. 36, comma 2, con alcune esclusioni, disponeva la stabilizzazione del personale con trenta mesi di lavoro precario all'attivo, purché fosse stato assunto con procedure selettive concorsuali pubbliche, la norma censurata estende le categorie di personale destinatarie d'inquadramento a domanda ad altre figure professionali e le identifica con quelle reclutate mediante selezioni (analoghe a quelle specifiche già introdotte dall'art. 4 della legge regionale n. 12 del 2012 nella sua formulazione originaria) prima non comprese e non rigorosamente rispondenti ai caratteri di stretta concorsualità pubblica



	<p>previsti dalla normativa di riferimento del 2007. Pertanto, la disposizione censurata, disponendo la stabilizzazione di personale precario delle pubbliche amministrazioni senza prevedere la necessità del superamento di un concorso pubblico, viola gli artt. 3, 51 e 97 Cost.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio:</p> <p>Art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 26 giugno, n. 13;</p> <p>Parametri costituzionali:</p> <p>Artt. 3, 51 e 97 Cost.</p>
Massima n. 2:	<p>Titolo:</p> <p>Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Stabilizzazione a domanda - Inquadramento riservato di personale assunto a tempo determinato - Proroga al 30 giugno 2011 del termine entro il quale ulteriori figure professionali di lavoratori precari acquisiscono i requisiti per partecipare alle procedure di stabilizzazione - Contrasto con i limiti temporali prescritti dalla normativa statale per la stabilizzazione - Violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso ai pubblici impieghi, del principio di eguaglianza e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale .</p> <p>Testo:</p> <p>E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 117, terzo comma, Cost., l'art. 2, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, che ha ulteriormente modificato il precedente testo dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2012 riguardo al termine ultimo del periodo di lavoro temporaneo utile per l'assunzione in pianta stabile di personale prima selezionato con procedure non rigorosamente rispondenti ai caratteri di stretta concorsualità pubblica. La disposizione de qua viola altresì il principio fondamentale di coordinamento di finanza pubblica che si evince dalla normativa statale in tema di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006. Infatti, la citata normativa statale ammetteva alla stabilizzazione solo personale non dirigenziale che avesse già maturato tre anni di servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 296 del 2006 (in servizio in quel momento o alla luce del lavoro svolto nell'ambito del quinquennio precedente), ovvero che fosse destinato a maturarli in forza di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006 e quindi, al massimo, tenuto conto del triennio di servizio necessario, entro il 28 settembre 2009 mentre la</p>



	<p>stabilizzazione del personale regionale in questione, riferendosi a lavoratori che abbiano effettuato il periodo utile di lavoro precario sino al 30 giugno 2011, sfiorando il limite previsto dall'art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006, in scontro con l'art. 117, terzo comma, Cost.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio:</p> <p>Art. 2, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17;</p> <p>Parametri costituzionali:</p> <p>Costituzione art. 3; Costituzione art. 51; Costituzione art. 97; Art. 117, terzo comma, Cost..</p>
Massima n. 3:	<p>Titolo:</p> <p>Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Stabilizzazione a domanda - Inquadramento riservato di personale assunto a tempo determinato - Proroga al 30 giugno 2011 del termine entro il quale ulteriori figure professionali di lavoratori precari acquisiscono i requisiti per partecipare alle procedure di stabilizzazione - Contrasto con i limiti temporali previsti dalla normativa statale per la stabilizzazione - Violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.</p> <p>Testo:</p> <p>E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17 il quale, nel modificare l'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2009, proroga al 30 giugno 2011 il termine (precedentemente fissato al 18 agosto 2009) per l'acquisizione dei requisiti che consentono ai lavoratori precari, assunti con contratto di lavoro a termine o con forme contrattuali flessibili o atipiche, di partecipare alle procedure di stabilizzazione previste dal piano pluriennale per il superamento del precariato di cui all'art. 36 della legge regionale n. 2 del 2007. Difatti, la norma in esame, di stabilizzazione del personale regionale, interessa tutti i lavoratori che abbiano svolto il periodo prescritto di lavoro precario sino al 30 giugno 2011 superando il limite previsto dall'art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 e ponendosi in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto «le norme statali in tema di stabilizzazione dei lavoratori precari costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica». - In senso analogo, v. citate sentenze n. 18 del 2013 e n. 310 del 2011</p>



<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio:</p> <p>Art. 2, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17;</p> <p>Parametri costituzionali:</p> <p>Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 3 Costituzione art. 51 Costituzione art. 97</p> <p>Altri parametri e norme interposte: legge 27/12/2006 n. 296 art. 1 co. 558.</p>
<p>Massima n. 4:</p>	<p>Titolo:</p> <p>Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Stabilizzazione a domanda dei lavoratori precari presso l'amministrazione regionale - Parificazione delle attività lavorative e dei periodi lavorativi di tirocinio formativo retribuito presso gli enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni - Attività non omogenee - Violazione del principio di eguaglianza e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dell'ulteriore censura.</p> <p>Testo:</p> <p>E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi di parità di trattamento e di buon andamento dell'attività regionale desumibili dagli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 2, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17 che prevede tra i requisiti utili ai fini della stabilizzazione nei ruoli regionali «sia i periodi lavorativi svolti attraverso contratti di tirocinio formativo retribuito, sia le altre attività lavorative eventualmente svolte in precedenza presso gli enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni». Infatti, con tale norma il legislatore regionale ha parificato ai periodi di lavoro utile ai fini della stabilizzazione regolata dall'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2007, svolti secondo quanto da esso previsto in forza di contratto di lavoro a termine, o di forme contrattuali flessibili o atipiche, presso l'amministrazione regionale, gli enti o le agenzie regionali rientranti nel comparto di contrattazione regionale di cui alla legge regionale n. 31, del 1998, i periodi lavorativi di tirocinio formativo retribuito e le pregresse attività lavorative presso gli enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni anche se non</p>



	<p>omogenei rispetto al lavoro precario prestato presso l'amministrazione regionale. Ed invero i periodi di lavoro in tirocinio non sono equivalenti a quelli di lavoro reso, ancorché in posizione precaria, a beneficio della suddetta amministrazione regionale in quanto presentano una significativa componente formativa che è nell'esclusivo interesse del lavoratore tirocinante; quelli di lavoro presso gli enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni non sono omogenei perché non vi è alcuna garanzia che siano utilmente spendibili nel predetto svolgimento in pianta stabile di funzioni di competenza regionale. Si tratta dunque di esperienze non assimilabili per qualità e pregnanza a quelle direttamente maturate presso l'amministrazione regionale sarda, la cui equiparazione risulta lesiva dei principi di parità di trattamento e di buon andamento dell'attività regionale desumibili dagli artt. 3 e 97 Cost..</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio:</p> <p>legge della Regione autonoma Sardegna 13/09/2012 n. 17 art. 2 co. 3</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 3 Costituzione art. 51 Costituzione art. 97 Costituzione art. 117 co. 3.</p>
<p>Massima n. 5:</p>	<p>Titolo:</p> <p>Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Contratti di lavoro a tempo determinato presso CSL, CESIL e Agenzie di sviluppo locale, non rinnovati dalle soppresse province sarde - Prolungamento dei termini di durata con stipulazione immediata da parte dei dirigenti delle attuali gestioni provvisorie competenti in materia di personale - Contrasto con il tetto di spesa fissato dalla normativa statale di riferimento - Violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .</p> <p>Testo:</p> <p>E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 3, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 26 giugno 2012, n. 13, che prolunga la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 6, comma 8, della legge regionale n. 16 del 2011, perchè non rinnovati dalle soppresse Province sarde, prescrivendone la stipulazione immediata da parte dei dirigenti delle attuali gestioni provvisorie competenti in materia di personale. Avendo la sentenza n. 212 del 2012 dichiarato l'illegittimità della suddetta norma che aveva rimesso alle Province la stipulazione di rinnovi</p>



	<p>contrattuali, con la conseguenza della sopravvenuta invalidità di quelli sottoscritti nelle more, lo stesso deve dirsi della norma censurata, che stabilisce un ulteriore prolungamento della loro durata presso le gestioni provvisorie violando l'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, espressivo di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 173 del 2012.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio:</p> <p>legge della Regione autonoma Sardegna 26/06/2012 n. 13 art. 3 co. 1 ; legge della Regione autonoma Sardegna 26/06/2012 n. 13 art. 3 co. 2;</p> <p>Parametri costituzionali:</p> <p>Costituzione art. 117 co. 3;</p> <p>Altri parametri e norme interposte:</p> <p>decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 9 co. 28; legge 30/07/2010 n. 122.</p>
<p>Massima n. 6:</p>	<p>Titolo:</p> <p>Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Operatori di tutela ambientale già in servizio presso le amministrazioni provinciali - Prolungamento dei termini di durata del contratto con stipulazione immediata ad iniziativa dei dirigenti delle attuali gestioni provvisorie competenti in materia di personale - Contrasto con il tetto di spesa fissato dalla normativa statale di riferimento - Violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .</p> <p>Testo:</p> <p>E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 5, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17 che ha esteso agli operatori di tutela ambientale, già in servizio presso le amministrazioni provinciali, le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale n. 13 del 2012. E ciò perché, al pari della predetta norma, e per gli stessi vizi denunciati a suo carico, la disposizione in oggetto viola l'art. 117, terzo comma, Cost., con l'interposizione del principio fondamentale di coordinamento di finanza pubblica di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010.</p>



<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio:</p> <p>Legge della Regione autonoma Sardegna 13/09/2012 n. 17 art. 2 co. 5</p> <p>Parametri costituzionali:</p> <p>Costituzione art. 117 co. 3</p> <p>Altri parametri e norme interposte</p> <p>decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 9 co. 28 legge 30/07/2010 n. 122</p>
<p>Massima n. 7:</p>	<p>Titolo:</p> <p>Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Stipulazione dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale in servizio presso i Centri servizi per il lavoro, i Centri servizi inserimento lavorativo e le Agenzie di sviluppo locale – Superamento del tetto di spesa fissato dalla normativa statale di riferimento - Violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .</p> <p>Testo:</p> <p>E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17 che, tra l'altro, finanzia gli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro, dei Centri servizi inserimento lavorativo e delle Agenzie di sviluppo locale e che ha introdotto il nuovo disposto dell'art. 6, comma 8, della legge regionale n. 16 del 2011, già dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 212 del 2012. Anche la nuova disposizione stanziava una spesa identica a quella della norma previgente caducata ed incide sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione. Sicché, anche a prescindere dall'esposizione al sospetto di una (non espressamente denunciata) elusione del giudicato costituzionale, la norma impugnata consente che la spesa ivi autorizzata possa essere utilizzata per attingere lavoratori a termine o con altre tipologie di lavoro flessibile, ma senza prevedere il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010. Ne consegue che la possibilità che ne deriva alla Regione, di procedere ad assunzioni a tempo determinato mediante il superamento della spesa massima stabilita dalla legislazione statale di principio, determina una patente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. .</p>



NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio:</p> <p>legge della Regione autonoma Sardegna 13/09/2012 n. 17 art. 1 co. 1 legge della Regione autonoma Sardegna 04/08/2011 n. 16 art. 6 co. 8</p> <p>Parametri costituzionali:</p> <p>Costituzione art. 117 co. 3 .</p> <p>Altri parametri e norme interposte: decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 9 co. 28 legge 30/07/2010 n. 122</p>
Massima n. 8:	<p>Titolo:</p> <p>Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Utilizzazione di professionisti intellettuali con contratti di lavoro autonomo - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Asserita violazione dell'obbligo di copertura della spesa - Insussistenza - Prevista invarianza del numero e del costo dei contratti - Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo:</p> <p>Non sono fondate, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 81 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17 amplia soltanto i contratti di lavoro autonomo con riguardo alle tipologie di incarichi per prestazioni d'opera intellettuale che i gruppi consiliari possono affidare, per oggetti determinati e durata non superiore a quella della legislatura, senza incrementarne il numero e il costo. Così intesa, non si tratta di una norma di spesa, ma di organizzazione dunque rientrante nella materia dell'«ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale», di competenza esclusiva della Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), dello statuto speciale e che si presta ad un'interpretazione rigorosamente aderente ai vincoli posti dall'art. 117, terzo comma, Cost., con l'interposizione dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, e dall'art. 81, quarto comma, Cost. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 7 del 2011.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio:</p> <p>legge della Regione autonoma Sardegna 13/09/2012 n. 17 art. 6 co. 1</p> <p>Parametri costituzionali:</p>



	<p>Costituzione art. 81 Costituzione art. 117 co. 3</p>
--	---

Altri parametri e norme interposte:

decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 9 co. 28
legge 30/07/2010 n. 122 .

Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca

